

in collaborazione con



e con il patrocinio di



in collaborazione con



STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO

**LA SFIDA DEL COVID-19 ALLO STATUTO DEI LAVORATORI A CINQUANT'ANNI DALLA
SUA ENTRATA IN VIGORE**

La tutela della privacy ai tempi del COVID-19

-0-

**Francesco Perrone
Giudice del Tribunale di Padova**

D2. Le fonti del diritto alla *privacy* dell'emergenza

- **Art. 17 bis d.l. n. 18/2020**, come integrato dalla legge di conversione n. 27/2020
 - Disciplina in deroga al d.lgs. n. 196/2003 (codice della *privacy*)
- **Protocollo interconfederale del 14-24 marzo 2020**, adottato ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 2020, art. 1, n. 7, lett. *d* e art. 1, n. 9, poi recepito dal d.P.C.M. 26 marzo 2020, art. 2, comma 6 (pubblicato in G.U.)
 - Disciplina in deroga all'art. 4 St. lav.

Diritto UE: art. 7 e 8 CDFUE, art. 16 TFUE, regolamento UE n. 2016/679, Data Protection Directive n. 95/46/CE

Art. 8 Cedu

D3. Articolo 17 bis d.l. n. 18/2020

1. ... per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria COVID-19, **nel rispetto dell'art. 9 e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679** ..., nonché dell'art. 2-sexies del codice della *privacy* la protezione civile e i soggetti attuatori di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della PC n. 630/2020, nonché il Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, **anche relativi agli artt. 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679**, che risultino necessari all'espletamento delle proprie funzioni.
2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, **diversi da quelli di cui al comma 1**, sono effettuate nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.
3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati **nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679**, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
4. Le autorizzazioni di cui all'art. 2-quaterdecies del Codice della *privacy* possono essere conferite con modalità semplificate, anche oralmente.
5. **Ai sensi dell'art. 23 del regolamento (UE) 2016/679**, fermo quanto disposto dall'art. 82 del codice della *privacy*, i soggetti di cui al comma 1 possono **omettere l'informativa di cui all'art. 13 del regolamento** o fornire un'informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla limitazione.
6. Al termine dello stato di emergenza, i soggetti di cui al comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali

D4. Articoli 52, § 1 CDFUE e 23 Gdpr

Le misure limitative dei diritti fondamentali non assoluti devono essere:

- a) “previste dalla legge”: l’esistenza di un fondamento legale;
- b) strumentali al perseguimento di una finalità di interesse generale;
- c) essere rispettose del contenuto essenziale del diritto fondamentale;
- d) essere rispettose dei principi di necessità e proporzionalità

D5. Protocollo interconfederale del 14-24 marzo 2020

D.P.C.M. 11 marzo 2020, art. 1, n. 7, lett. *d*

→ i datori di lavoro sono “soggetti attuatori” dei provvedimenti emergenziali in quanto investiti del compito di adottare “strumenti di protezione individuale” e “protocolli di sicurezza anti-contagio”

Articolo 9 GDPR (Trattamento di categorie particolari di dati personali)

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

a) [...];

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato **in materia di diritto del lavoro** e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri **o da un contratto collettivo** ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

D6. I rimedi giurisdizionali

- Gli articoli 7 e 8 CDFUE hanno efficacia diretta?
- Il giudice nazionale può disporre l'adozione di specifiche misure di salvaguardia a tutela della *privacy*?
- Esiste la c.d. competenza funzionale del giudice del lavoro?
- Che fine fa l'art. 4 Stat. Lav.?

Grazie

Francesco Perrone

francesco.perrone@giustizia.it